



**CITTA' DI TERMINI IMERESE**

Provincia Regionale di Palermo

**REGOLAMENTO  
PER L'EFFETTUAZIONE DI  
PROPAGANDA POLITICO/ELETTORALE**

**Art. 1**  
**OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di richiesta per l'utilizzo di spazi pubblici e locali comunali per l'effettuazione di propaganda politica e/o elettorale, in particolare, nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- del Presidente e del Consiglio Regionale;
- del Presidente e del Consiglio Provinciale;
- del Sindaco e del Consiglio Comunale;

nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie ed attività propagandistica politica.

**Art. 2**  
**UTILIZZO LOCALI COMUNALI**

1. Per la propaganda politica/elettorale, per riunioni, potrà essere chiesto l'uso di sale e/o locali comunali con le procedure previste dai successivi commi.
2. I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti sono così individuati:
  - a. Aula Consiliare;
  - b. locali adiacenti la Chiesa Sant'Antonio da Padova;
  - c. locali dell'ex Chiesa di Sant'Andrea siti in via Nicolò Palmeri;
  - d. centro diurno per anziani in Largo Mercato Ittico.
3. A copertura dei costi, l'uso sarà oneroso e viene stabilito in € 50.00 per l'intera giornata, intendendo l'utilizzo nell'arco di tempo che va dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed in € 25.00 per mezza giornata, intendendosi l'utilizzo del locale nell'arco di tempo che va dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La tariffa, come sopra determinata,verrà aumentata di anno in anno a seconda dell'indice ISTAT.
4. Il Comune concederà l'uso dei locali tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che non dovranno essere trasmesse a mezzo fax. Nel caso in cui si verificasse che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richieste di utilizzare il medesimo locale ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà mediante sorteggio.
5. Il richiedente provvederà a versare l'intera somma, indicando la casuale, sul C/C n. 15593908 intestato al Comune di Termini Imerese - Servizio Tesoreria e a presentare la ricevuta del versamento al Comando di Polizia Municipale per la relativa autorizzazione.
6. L'utilizzo delle suddette sale, da parte di tutte le forze politiche, per esporre l'andamento dell'azione amministrativa, sarà gratuito.
7. Nel caso di competizioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune provvede a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione, a titolo gratuito e in egual misura, i locali di proprietà comunale, individuati al comma 2 secondo le modalità di utilizzazione sopra specificate.

**Art. 3**  
**UTILIZZO SPAZI PUBBLICI**

1. I luoghi pubblici in cui è possibile autorizzare l'istallazione di gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propaganda politica/elettorale sono :

Luogo Autorizzato	N. postazioni	Localizzazione postazione
PIAZZA DUOMO	2	AREA PEDONALE LATO COMUNE
PIAZZA UMBERTO I°	2	ALTEZZA BAR MARCIAPIEDE
PIAZZA SAN'ANTONIO	1	MARCIAPIEDE RIALZATO CHIESA
VIA BELVEDERE	1	MURO PERIMETRALE CHIESA
PIAZZA SANT'ANNA	1	AREA PEDONALE
PIAZZA F.A OZNAM	1	AREA CENTRALE
PIAZZA SAN CARLO	1	CENTRO PIAZZA
PIAZZA CRISPI	1	ADIACENTE CHIOSCO
PIAZZA LA MASA	1	NUMERO CIVICO 1
LARGO MERCATO ITTICO	1	ANGOLO VIALE DEI RE D'ARAGONA

2. Altre Piazze/Vie, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.

3. Ad esclusione dell'ultima settimana di propaganda, l'utilizzazione degli spazi, di cui al comma 1, dovrà essere articolata secondo la seguente suddivisione temporale:

GIORNI FERIALE: 09.00-13.00/ 16.00-20.30 e 21.00-24.00

SABATO E DOMENICA 10.00-13.00/ 18.00- 20.30 e 21.00- 24.00

4. Ogni partito o gruppo potrà impegnare una sola fascia oraria. In caso di accordo fra le parti, in ognuna delle fasce orarie suddette, potranno svolgersi più manifestazioni.

5. Il nulla-osta rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale non esime il titolare dello stesso (cioè la persona fisica o il soggetto politico al quale viene rilasciato il nulla-osta) dal rispetto delle norme e dei provvedimenti riguardanti la circolazione e la viabilità; pulizia e decoro della città; rispetto della civile convivenza ed anche è tenuto al rispetto delle norme sia del codice civile sia delle altre leggi amministrative e penali oltreché sull'ordine pubblico.

6. Resta inteso che nei sopra citati luoghi è proibita qualunque forma di propaganda luminosa mobile o figurativa a carattere fisso ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione.

7. Fuori dal periodo elettorale fissato, le domande dovranno scontare l'imposta di bollo. Inoltre una marca dovrà essere allegata per l'atto di concessione.

**Art.4**  
**DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI**

1. L'affissione di stampati, giornali murari o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a

ciò destinati dal Comune. Ne consegue che devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.

2. Ne consegue che :

- è vietata dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;

- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;

- sono proibite le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina.

In occasioni delle consultazioni elettorali, la Giunta Comunale dal 33° al 30° giorno antecedente a quello della votazione stabilisce e delimita gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente la votazione apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppo di candidati .

3. Negli spazi assegnati ai fiancheggiatori si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente, da chi ha richiesto lo spazio, che contengono l'invito a votare per una lista o un candidato. Le istanze, preannunziate per via telegrafica al Comune dai fiancheggiatori, sono considerate pervenute in tempo utile quando, prima che la Giunta Municipale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate( anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato al Comune con sottoscrizione autografa.

4. La Giunta Municipale provvede all'assegnazione degli spazi- distintamente per ciascuna elezione- entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle candidature.

5. E' vietata nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione la nuova affissione di stampati, giornali murari o altri e manifesti di propaganda.

6. Sono vietati gli scambi e le concessioni delle superfici assegnate.

7. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile .

8. Sarà disposta, a spese del Comune, la defissione di stampati, giornali murari o altri e di manifesti di propaganda elettorale affissi fuori dagli appositi spazi. Le spese sostenute per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

## **Art. 5**

### **FESTE CAMPESTRI E ALTRE MANIFESTAZIONI SIMILI**

1. Le scritte ed i manifesti posti all'esterno del luogo adibito a feste campestri ed altre manifestazioni consimili, debbono contenere solamente l'indicazione del tipo di manifestazione. Cartelloni, manifesti, ecc. contenenti simboli di partito o

qualsiasi altro richiamo alla propaganda elettorale, dovranno essere affissi o all'interno del luogo destinato all'iniziativa o negli spazi appositamente riservati alla propaganda elettorale.

2. Ogni tipo di manifestazione, che abbia direttamente o indirettamente carattere politico, dovrà essere sospesa nelle giornate di apertura dei seggi. Allo stesso divieto sono assoggettate le iniziative intese a raccogliere sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico.

## **Art. 6 COMIZI ELETTORALI**

1. I Comizi Elettorali potranno essere tenuti nelle seguenti Piazze:

- Piazza Duomo;
- Piazza Umberto I°;
- Piazza San Carlo;
- Piazza F.A. Oznam;
- Piazza Sant'Anna;
- Via Beato Agostino Novello;
- Piazza Vittorio Veneto;

2. I medesimi dovranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni di sabato e festivi, ad eccezione dell'ultimo giorno, in cui dovranno concludersi entro le ore 24.00.

3. La chiusura della propaganda elettorale deve essere articolata nell'arco dell'ultima settimana e precisamente dal 6° giorno (lunedì) al 2° giorno (venerdì) antecedente la votazione.

4. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora con intervallo tra un comizio e l'altro di almeno 15 minuti, per consentire lo sgombero della località ove è stato tenuto il comizio. Qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, dovrà impiegare solo il lasso di tempo residuo.

5. Nella domanda per comizi dovrà essere richiesta solamente la disponibilità per una sola Piazza ed una sola data.

6. Il Comune concederà la Piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che non dovranno essere trasmesse a mezzo fax. Nel caso in cui si verificasse che due o più partiti politici presentino, nello stesso giorno e nella stessa ora, richieste di utilizzare la stessa Piazza ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà mediante sorteggio.

7. L'uso di dischi e canzoni deve essere limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.

8. E' vietata, durante lo svolgimento dei comizi, la distribuzione di volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.

9. Nelle giornate in cui si svolgono le votazioni è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 mt. dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

10. È consentita invece la nuova affissione di giornali, quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico.

11. Sono vietate nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

12. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali – sino al penultimo giorno prima della votazione sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde – conferenze – discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati .

13. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore.

14. Fuori dal periodo elettorale fissato, le domande dovranno scontare l'imposta di bollo. Inoltre una marca dovrà essere allegata per l'atto di concessione.

15. Fermo restando che qualunque forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, è proibita ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale, l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici, per fini di propaganda politica/elettorale, al di fuori del periodo elettorale, resta subordinata al rilascio della relativa autorizzazione, previo pagamento della relativa tassa, così come regolata a livello locale.

#### **Art. 7**

##### **COMIZI SU VEICOLI FERMI**

1. I comizi su veicoli fermi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 30 minuti;
- distanza del veicolo dalle sezioni dei partiti e dai luoghi di culto durante l'ora delle funzioni religiose: mtl. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi di cura: mtl. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi ove sono in corso comizi : mtl. 150.

2. Tutte le iniziative di questo genere (comizi effettuati a mezzo di veicoli fermi), dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale al fine di consentire e garantirne la debita comunicazione al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente, nei tempi e nei modi stabiliti dal successivo art. 14.

#### **Art. 8**

##### **PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI MOBILI**

1. La propaganda a mezzo di auto o motoveicoli o consimili dotati di altoparlanti, è consentita esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo dei comizi dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

2. E' fatto divieto, nell'attraversare piazze e/o strade nelle quali è in atto un comizio, di utilizzare gli altoparlanti.

3. E' vietato ogni eccessivo uso degli altoparlanti che, in linea di massima, dovranno essere adoperati soltanto per aumentare il tono di voce dell'oratore e limitati alla zona ove ha luogo il comizio così da non intralciare altri oratori che si trovassero nelle immediate adiacenze e da non arrecare disturbo al riposo e al lavoro dei cittadini.

4. A norma del combinato disposto dell'art. 7 legge 130/1975 e dell'art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Dirigente del Settore-Polizia Municipale.

5. La pubblicità sonora dovrà svolgersi nel rispetto dei divieti e dei limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. 1991, Legge 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e D.L.vo 194/2005.

#### **Art. 9**

##### **PROPAGANDA A MEZZO CAMPER E SIMILI**

1. A seconda del tipo di manifestazione proposta, la propaganda su camper e simili, può essere equiparata alla propaganda effettuata con l'installazione di tavolini (art. 3), alla propaganda su mezzi mobili (art. 8 ) o anche, se vengono effettuati comizi, a quelli su veicoli fermi (art. 7).

#### **Art. 10**

##### **PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSO**

1. Nei trenta giorni antecedenti la consultazione è vietata ogni forma di "propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso" in luogo pubblico, ad esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.

2. Ne consegue quindi che:

- è vietata la propaganda mediante qualsiasi mezzo luminoso, striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni, o aerostati ancorati al suolo ;
- è vietata altresì, in luogo pubblico, ogni forma di installazione di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente la consultazione elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda fuori dagli appositi spazi;
- è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione .

3. Per quanto concerne la propaganda effettuata a mezzo di proiezioni cinematografiche o a mezzo di audiovisivi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile. E' obbligatorio che gli organizzatori si muniscano delle relative autorizzazioni.

#### **Art. 11**

##### **PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINOSA O MOBILE**

1. E vietato nei trenta giorni antecedenti la consultazione, ogni forma di "propaganda luminosa mobile".

2. Ne consegue che è vietata ogni forma di propaganda eseguita su veicoli con apparecchiature luminose, mentre è ammessa la propaganda figurativa non

luminosa eseguita con mezzi mobili sempre che i veicoli abbiano i requisiti richiesti dal Codice della Strada.

#### **Art. 12**

#### **VOLANTINAGGIO**

1. E' vietato il lancio e gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' consentita la distribuzione dei volantini, salvo la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.
3. I volantini devono indicare il nominativo del committente responsabile nonché il nome e domicilio della tipografia che ha effettuato la stampa.

#### **Art. 13**

#### **SONDAGGI DEMOSCOPICI**

1. Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. Fermo restando tale divieto, si precisa che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
3. Si rappresenta l'opportunità che detta rilevazione avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **Art. 14**

#### **PROCEDURA**

1. La richiesta di utilizzo delle piazze e degli spazi pubblici per propaganda politica/elettorale, va presentata dal segretario/presidente/ coordinatore, a livello locale, del Gruppo /Partito/ Movimento/ Associazione o suo delegato.
2. Queste dovranno essere complete di descrizione del luogo di occupazione nonché dovranno riportare l'orario di inizio e fine manifestazione e la tipologia di propaganda (multimediale -oratoriale- visiva- ecc...).
3. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di darne preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
4. In occasione delle competizioni elettorali, i promotori delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico devono dare avviso del loro svolgimento, in carta semplice, al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, che farà subito conoscere, se per la stessa ora e località, è stato già indetto comizio. Detti avvisi non debbono essere dati con anticipo superiore a tre giorni dallo svolgimento, compreso quello in cui avrà luogo il comizio e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente.
5. Apposita richiesta di utilizzazione del suolo pubblico, tramite l'allegato A, alternativamente potrà essere presentata al Corpo di Polizia Municipale, secondo le modalità di cui al precedente comma. Copia della richiesta verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro del Comune con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. Il Comando provvederà a rilasciare

apposito nulla osta alla manifestazione, previa acquisizione della ricevuta del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dandone comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza per il rilascio della relativa autorizzazione.

6. Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi.

7. Al di fuori del periodo elettorale, i promotori delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico devono dare avviso del loro svolgimento al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Corpo di Polizia Municipale, almeno 5 giorni prima della riunione, per gli adempimenti di rispettiva competenza .

#### **Art. 15**

##### **COMPETENZE DOVUTE**

1. L'utilizzo degli spazi, di cui agli artt. 2 e 3, per fini di propaganda politica/elettorale, resta subordinato al rispetto della procedura di cui al precedente articolo oltre al pagamento delle competenze dovute se trattasi di utilizzo di locale comunale e del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, se trattasi di occupazione di spazi pubblici.

#### **Art. 16**

##### **AUTOLIMITAZIONI CONNESSE A DISPOSIZIONI DI LEGGI**

1. Il Comune si allinea alle indicazioni delle circolari ministeriali e prefettizie sulla materia che stabiliscono quanto segue:

- sono vietati i cortei e le parate nell'ambito delle manifestazioni politiche.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si atterrà alle normative vigenti in materia e al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'effettuazione della Pubblicità Fonica, degli impianti pubblicitari e quello relativo all'imposta della pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni.

3. Nei 30 giorni che precedono l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere l'attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

4. Qualora in concomitanza delle riunioni elettorali fossero previsti pubblici spettacoli si farà riferimento alle normali procedure di autorizzazioni di pubblico spettacolo, ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

5. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, comprese quelle a mezzo di scritti o stampa, devono indicare il nominativo del committente responsabile nonché il nome e domicilio della tipografia che ha effettuato la stampa.

6. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del Committente responsabile.

7. Per quanto attiene l'installazione di banchetti e gazebo saranno concesse le sole aree individuate all'art. 3.

**Art. 17**  
**AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione ad effettuare propaganda elettorale nelle piazze e negli spazi pubblici, a mezzo di autoveicoli e motoveicoli mobili dotati di altoparlanti, viene rilasciata dal Dirigente del VI Settore - Polizia Municipale, nel rispetto del condizioni sopra specificate e previa acquisizione della documentazione occorrente.
2. Per esigenze particolari, il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione concessa. In tal caso verranno restituite le eventuali somme già versate.

**Art. 18**  
**DIVIETI**

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato attuale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 19**  
**GARANZIE E RESPONSABILITA'**

1. Dovrà essere garantita accessibilità all'uso delle aree e dei locali a tutti i Gruppi/Partiti/Associazioni/Movimenti interessati, sempre che ne abbiano fatto richiesta, nei tempi di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Il concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. L'area o locale concesso dovrà essere lasciato pulito e nello stato iniziale.

**Art. 20**  
**SANZIONI**


1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni per comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dalla legge, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, nella misura minima di euro 50,00, nella misura massima di euro 300,00 con pagamento in misura ridotta di euro 100,00.

**Art. 21**  
**NORME FINALI**

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito.

**Art. 22**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
3. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.



ALLEGATO A

**Al Signor Sindaco del  
Comune di Termini Imerese  
90018 Termini Imerese**

**Oggetto:** Richiesta di concessione di suolo pubblico/locale comunale per  
propaganda politico-elettorale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

in qualità di \_\_\_\_\_ del/della \_\_\_\_\_

- la **concessione temporanea di suolo pubblico** come segue:

Via	Piazza	Data	Orario	Superficie(mq)

per propaganda politica/elettorale in occasione di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- l'uso del locale \_\_\_\_\_ per il  
giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore  
\_\_\_\_\_ in occasione di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- o la disponibilità della Piazza/Area7 \_\_\_\_\_ per  
mq \_\_\_\_\_ per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di un comizio  
elettore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ occasione  
di5 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## SI IMPEGNA

a rispettare le norme contenute nel Regolamento comunale per l'effettuazione della propaganda politico/elettorale ed a lasciare il suolo/locale occupato pulito e senza manomissioni.

Termini Imerese, li \_\_\_\_\_.

IL RICHIEDENTE

---

1 Il bollo non è dovuto per le richieste di occupazioni/uso nel periodo elettorale fissato dalla Prefettura.

2 Specificare: *presidente, segretario, delegato.*

3 Specificare: *Associazione, Gruppo, Movimento, Partito.*

4 Specificare qualora esistano più possibilità secondo il regolamento.

5 Specificare l'eventuale consultazione elettorale.

6 Specificare : *sala consiliare, locali chiesa sant'Antonio e/o Sant'Andrea, centro diurno per anziani,*

7 Specificare: *Piazza duomo, Piazza Umberto I°, Piazza Sant'Antonio; via Belvedere, Piazza Sant'Anna, Piazza F.A. Oznam; Piazza San carlo; Piazza Crispi, Piazza La Masa, largo Mercato Ittico.*